COMUNE DI MUSEI

Provincia Sud Sardegna

BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE, NEI COMUNI CON POLAZIONE INFERIORE AI 3000 ABITANTI

L.R. n. 3 del 9 marzo 2022 "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

CONSIDERATO che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di € 15.000,00;

CONSIDERATO altresì, che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 ha disposto di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziare spettanti a ciascun comune, sulla base dei criteri menzionati nella medesima deliberazione;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, n° 1236 del 12/07/2022 con cui si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Musei è assegnato un contributo complessivo di € 87.119,12 così ripartito:

- ANNO 2022: € 29.039,71;
- ANNO 2023: € 29.039,71;
- ANNO 2024: € 29.039,71;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 01/06/2023, con cui sono stati definiti nuovi indirizzi per la ripartizione delle risorse aggiuntive e per l'accesso ai contributi e sono state assegnate ai comuni ulteriori somme;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, n° 1496 del 12/06/2023 con cui si approvava la ripartizione dell'ulteriore stanziamento regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Musei è assegnato un contributo aggiuntivo così ripartito:

- ANNO 2023 integrazione: € 19.359,80;
- ANNO 2025: € 29.039,70;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 08.06.2024 con la quale l'amministrazione Comunale ha stabilito l'adeguamento del bando ai nuovi indirizzi regionali di cui alla D.G.R. n. 19/48 del 01/06/2023 e la modifica del massimale all'importo di € 15.000,00;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 35 del 11.06.2024 con la quale è stato approvato il nuovo bando pubblico e relativa modulistica aggiornata in recepimento dei nuovi indirizzi della D.G.R. n. 19/48 del 01/06/2023 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 08.06.2024;

RENDE NOTO

che è indetto un bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case nel Comune di Musei. Il presente bando sostituisce integralmente il precedente bando pubblicato il 29/11/2022 al numero 642 dell'albo pretorio.

Art 1 - Oggetto del bando

L'art. 13 comma 2 Lett.b) della Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, prevede a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, la concessione di contributi sulle spese di acquisto e/o ristrutturare della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza deve essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori. Il bando, pertanto, è finalizzato al contrasto dello spopolamento dei piccoli comuni.

Art 2 - Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Musei o che si impegnano a trasferirla entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il Comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo Comune della Sardegna con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

L'Amministrazione Comunale finanzierà con le risorse a disposizione nel Bilancio finanziario pluriennale 2022/2025 le istanze che rispettano i requisiti essenziali, individuati dalla Regione Sardegna nell'allegato alla delibera G.R. del 30/06/2022 e nell'allegato alla delibera della Giunta Regionale n. 19/48 del 01/06/2023, di seguito riportati:

1) acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" s'intende l'abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.
2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di cui al successivo punto 3).
3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa (per solo acquisto, per sola ristrutturazione o per acquisto e ristrutturazione) e comunque per l'importo massimo di Euro 15.000,00 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;

4) il contributo può essere concesso ad un nucleo famigliare già costituito o in fase di costituzione (composto anche da una sola persona), ed in quest'ultimo caso, anche qualora il nucleo famigliare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna di cui all'allegato 2 alla determinazione RAS n. 1236/27150 del 12/07/2022.
6) il contributo NON può essere concesso a coloro che trasferiscono la residenza da un altro comune incluso nell'elenco di cui all'allegato 2 alla determinazione RAS n. 1236/27150 del 12/07/2022
7) il contributo può esse concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna.
8) in caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna.
9) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia":
   "Si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
   L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano

mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria";

10) l'intervento di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio non può riguardare esclusivamente pertinenze dell'alloggio/edificio;
11) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.
12) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.
13) il beneficiario è obbligato a comunicare al Comune il verificarsi delle condizioni di cui ai punti 11) e 12) ai fini della restituzione totale o parziale del contributo ai sensi del successivo articolo 10.
14) il beneficiario è obbligato a dare accesso al personale di vigilanza all'uopo incaricato dal Comune per l'attività ispettiva atta ad accertare, anche attraverso sopralluoghi, il rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti 11) e 12. Per tali fini il Comune effettuerà almeno due controlli annui per verificare l'effettiva e stabile dimora del beneficiario nell'abitazione ed entro il 31 dicembre di ciascun anno invierà all'Assessorato Regionale competente i verbali redatti in occasione dei controlli effettuati.
15) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
16) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo che coincide con la stipula della convenzione, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
17) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
18) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. É escluso l'acquisto di arredi;
19) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa salvo che il cumulo sia vietato in assoluto dalla normativa che dispone l'altro contributo (ad esempio L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985 – contributo in conto interessi e a fondo perduto per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa di abitazione).
20) non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32.
21) l'atto di acquisto deve essere stipulato successivamente alla data del 10/03/2022;
22) i lavori di ristrutturazione devono essere iniziati successivamente alla data del 10/03/2022;
23) in caso di sola ristrutturazione al nucleo familiare del richiedente il contributo deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto d'intervento, alla data di pubblicazione del presente bando ovvero alla data dell'inizio dei lavori se questi risultino precedenti, fermo restando che questi dovranno essere comunque iniziati successivamente alla data di cui al precedente punto 22).

Art 3 - Criteri di selezione delle domande

L'ammontare complessivo del contributo erogabile per ciascuna domanda finanziabile è pari a 15.000,00 euro nella misura massima del 50 per cento della spesa, qualora si dovessero generare delle economie queste verranno assegnate mediante scorrimento della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento fino ad esaurimento della dotazione finanziaria dell'annualità a cui si riferisce il presente bando, oppure, in caso non vi fossero domande sufficienti, le economie verranno traslate al bando dell'annualità successiva.

Le domande saranno valutate secondo gli indicatori e i parametri di seguito specificati e saranno finanziate in ordine di graduatoria:

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	**Residenza**	**5/100**
1.1	Coloro i quali trasferiscono la propria residenza da un altro Comune non incluso nell'elenco di cui all'allegato 2 alla determinazione RAS n. 1236/27150 del 12/07/2022	5
2	**Tipologia Intervento**	**60/100**
2.1	Solo acquisto di immobile	40
2.2	Sola ristrutturazione di immobile	50
2.3	Intervento complesso di acquisto e ristrutturazione	55
2.4	Intervento complesso di acquisto e ristrutturazione di immobile dichiarato inagibile	60
3	**Nucleo familiare**	**25/100**
3.1	Nucleo familiare finoa a 1 componente	3
3.2	Nucleo familiare finoa a 2 componente	10
3.2	Nucleo familiare finoa a 4 componente	20
3.3	Nucleo familiare con oltre 4 (5 e più)	25
4	**Richiedente**	**10/100**
4.1	Giovani coppie di recente formazione ossia: a) quelli in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando; b) quelli in cui i conviventi, tanto sotto forma di convivenza, di unione civile che di convivenza di fatto ai sensi della legge 76/2016, quindi senza discriminazione di genere, dimostrino di appartenere allo stesso nucleo familiare, mediante la produzione di idonea documentazione, da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando;	10
4.2	Nuclei famigliari monogenitoriali	5
1+2+3+4	**TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE**	**100/100**

In caso di richieste che abbiano conseguito lo stesso punteggio, si terrà conto dell'ordine cronologico (data e ora di invio della domanda) al protocollo.

Art 4 – Formazione e approvazione della graduatoria

Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio derivante dalla applicazione dei criteri indicati al precedente articolo.

L'Ufficio competente, esaminate le richieste presentate, potrà chiedere a ciascun richiedente eventuali chiarimenti ed integrazioni, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Trascorso il

suddetto termine senza che l'interessato abbia provveduto sulla richiesta, l'Ufficio competente procederà, senza alcuna ulteriore comunicazione, con l'esclusione del richiedente dalla procedura di assegnazione del contributo.
Ricevute le eventuali integrazioni richieste, l'Ufficio competente procederà con l'esame definitivo delle domande presentate redigendo l'elenco delle domande ammesse e delle domande non ammesse alla successiva fase, esplicitando le motivazioni dell'esclusione con riferimento ai requisiti richiesti dal presente bando.
Di tale determinazione sarà data comunicazione a ciascun richiedente per quanto di interesse,
La graduatoria verrà approvata dal responsabile del servizio e pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Di tale pubblicazione sarà data comunicazione a ciascun richiedente per quanto di interesse.
Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocollo dell'ente.
Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria ed esaminati gli eventuali ricorsi il responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari.

Art 5 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere, a pena di irricevibilità, debitamente sottoscritta dal richiedente e redatta esclusivamente avvalendosi del modulo predisposto ed allegato al presente bando, unitamente ad un documento d'identità in corso di validità e alla documentazione a comprova dei requisiti.
La stessa dovrà essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

- Invio di raccomandata A/R o mediante consegna a mano all'indirizzo Ufficio Protocollo del Comune di Musei - Piazza 4 Novembre – 09010 Musei (SU) contenente la seguente dicitura: "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI MUSEI" seguito dal nome e cognome del richiedente.

In questo caso, farà fede, a pena di esclusione, la data ed ora del protocollo di arrivo.

- Invio in via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo di posta elettronica: comune.musei@legalmail.it indicando nell'oggetto del messaggio "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI MUSEI" seguito dal nome e cognome del richiedente.

Si ribadisce che alla richiesta di contributo (Allegato A), debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del Documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità del richiedente e la documentazione prevista a comprova dei requisiti.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine indicato.
Il Comune di Musei è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per motivi tecnici;
Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.
In questo caso, farà fede a pena di esclusione la data ed ora di ricezione della PEC.

Acquisite le domande di contributo, il responsabile del procedimento accerta il possesso dei requisiti di partecipazione e procede ad attribuire alle singole domande i punteggi, riferiti ai criteri di selezione sopra elencati, e formula la graduatoria finale di merito, che dovrà essere approvata con proprio atto dal Responsabile del Servizio entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione.

Il presente bando permanente prevede l'individuazione di finestre temporali per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, fino al termine di esaurimento dei fondi disponibili, così distribuite:

▪ Anno 2024 - finestre temporali: termine presentazione domanda entro il **15 luglio 2024** ed entro il **31 dicembre 2024**;

▪ Anno 2025 - finestre temporali: termine presentazione domanda entro il **30 giugno 2025** ed entro il **31 dicembre 2025**;

Art 6 - Documentazione di comprova dei requisiti

In seguito all'esame delle domande, saranno richiesti i seguenti documenti di comprova:

Per l'acquisto:

▪ Planimetria dell'edificio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale;

▪ Fotocopia dell'originaria licenza o concessione edilizia o permesso di costruire, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967;

▪ Compromesso di vendita ovvero anche promessa unilaterale del venditore con l'indicazione del prezzo richiesto.

Per la ristrutturazione:

▪ Planimetria dell'edificio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale;

▪ Relazione tecnica descrittiva delle opere di ristrutturazione da eseguire, redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione;

▪ Computo metrico estimativo delle opere da eseguire e quadro economico, redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione, con l'indicazione della spesa complessiva prevista. Nel quadro economico dovranno essere elencate le spese per i lavori, l'iva di legge e le spese tecniche;

▪ Atto di proprietà dell'immobile.

Per l'acquisto e la ristrutturazione:

▪ tutta la documentazione elencata dei precedenti punti.

Art 7 - Stipula del contratto

A conclusione delle procedure di cui all'art. 4 ai richiedenti ammessi e risultati finanziabili, sarà trasmessa altresì comunicazione di avvenuta assegnazione provvisoria del contributo, accordando un congruo termine per la stipula della convenzione di cui al "Allegato B" allegato al presente bando. Trascorso il suddetto termine, senza che il beneficiario abbia stipulato la convenzione, questo perde definitivamente il diritto al contributo assegnato, salvo che la mancata sottoscrizione della convenzione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario.

La stipula della convenzione con i soggetti beneficiari avverrà in bollo nella forma di scrittura privata, soggetta a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Art 8 – Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

▪ acquisto dell'immobile,

▪ lavori di ristrutturazione,

▪ spese tecniche per gli interventi di ristrutturazione.

Le spese di acquisto ammesse a contributo sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione.

Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA di legge. É escluso l'acquisto di arredi.

Tutte le spese devono essere opportunamente documentate mediante fatture quietanziate e i pagamenti opportunamente tracciati mediante bonifico o altra forma elettronica di pagamento riconducibile al conto corrente bancario dedicato.

Art 9 – Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione

A seguito di valutazione delle istanze e dell'approvazione definitiva della graduatoria che dispone l'assegnazione del contributo, quest'ultimo verrà erogato secondo le seguenti modalità:

Acquisto:

▪ in caso di acquisto, a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario, e previa richiesta dell'interessato, l'erogazione avverrà in un'unica soluzione dopo la presentazione dell'atto notarile di acquisto dell'immobile e successivamente all'accertamento dell'avvenuto cambio di residenza del beneficiario e del nucleo familiare vincolato agli stessi obblighi del beneficiario ai sensi dell'art. 3, presso l'abitazione oggetto del contributo entro il termine stabilito all'art. 2 punto 1);

Acquisto e ristrutturazione:

▪ in caso di acquisto e ristrutturazione di immobile, a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario, e previa richiesta dell'interessato, l'erogazione avverrà in un'unica soluzione, in seguito all'accertamento del rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- presentazione dell'atto notarile di acquisto dell'immobile;
- presentazione della ricevuta SUAPE di avvenuto deposito della pratica, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione;
- accertamento dell'avvenuto rispetto del termine di fine dei lavori di ristrutturazione stabilito all'art. 2 punto 16;
- presentazione dei documenti attestanti la spesa complessiva sostenuta per i lavori di ristrutturazione;
- accertamento dell'avvenuto rispetto del termine per il cambio di residenza del beneficiario e del nucleo familiare vincolato agli stessi obblighi del beneficiario ai sensi dell'art. 3, presso l'abitazione oggetto del contributo entro il termine stabilito all'art. 2 punto 1);
- avvenuta denuncia di variazione catastale (qualora richiesta dalla normativa vigente in materia di catasto) dalla quale sia possibile evincere che la categoria catastale dell'immobile, attraverso i lavori eseguiti non sia passata a quelle escluse dal contributo ai sensi dell'art. all'art. 2 punto 1);
- avvenuto deposito presso il SUAPE della dichiarazione di agibilità;

Ristrutturazione:

▪ in caso di sola ristrutturazione di immobile, a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario, e previa richiesta dell'interessato, l'erogazione avverrà in un'unica soluzione, in seguito all'accertamento del rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- presentazione della ricevuta SUAPE di avvenuto deposito della pratica, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione;
- accertamento dell'avvenuto rispetto del termine di fine dei lavori di ristrutturazione stabilito all'art. 2 punto 16;
- presentazione dei documenti attestanti la spesa complessiva sostenuta per i lavori di ristrutturazione;
- accertamento dell'avvenuto rispetto del termine per il cambio di residenza del beneficiario e del nucleo familiare eventualmente vincolato agli stessi obblighi del beneficiario ai sensi dell'art. 3, presso l'abitazione oggetto del contributo entro il termine stabilito all'art. 2 punto 1);
- avvenuta denuncia di variazione catastale (qualora richiesta dalla normativa vigente in materia di catasto) dalla quale sia possibile evincere che la categoria catastale dell'immobile, attraverso i lavori eseguiti non sia passata a quelle escluse dal contributo ai sensi dell'art. all'art. 2 punto 1);
- avvenuto deposito presso il SUAPE della dichiarazione di agibilità;

Ove le spese sostenute siano inferiori al finanziamento richiesto, l'importo del contributo sarà conseguentemente ridotto, con ricalcolo della percentuale indicata per l'erogazione del saldo finale.
Tutti gli importi del contributo concesso saranno erogati mediante bonifico bancario su conto corrente bancario all'uopo dedicato intestato al beneficiario e tutti i pagamenti per le spese sostenute da parte del beneficiario dovranno avvenire mediante bonifico bancario. Sono espressamente escluse forme diverse di pagamento.
L'erogazione del contributo è in ogni caso subordinata alla stipula di una fideiussoria bancaria di pari importo a garanzia della restituzione del contributo nei casi stabiliti all'art. 10, da parte di istituto che abbia comprovata solidità e autorevolezza, che non preveda per il fideiussore il beneficio della preventiva escussione;
Allo scadere dei termini temporali indicati all'articolo 2, senza che si siano verificate le condizioni di decadenza o perdita del contributo indicati all'articolo 10, il beneficiario potrà richiedere al Comune lo svincolo della polizza fideiussoria.
È consentito al beneficiario richiedere un'anticipazione del contributo assegnato nella misura massima del 50% all'atto della stipula della convenzione. L'erogazione dell'anticipazione è in ogni caso subordinata alla stipula di una fideiussoria bancaria di importo pari al contributo assegnato da parte di istituto che abbia comprovata solidità e autorevolezza, che non preveda per il fideiussore il beneficio della preventiva escussione;
In ogni caso il non rispetto di quanto indicato al successivo art. 10 il beneficiario sarà obbligato alla restituzione delle somme eventualmente erogate in anticipazione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
Trascorso tale termine il Comune procederà con l'escussione della polizza fideiussoria presentata a garanzia dell'erogazione dell'anticipazione.

Art 10 - Risoluzione del contratto

Rinuncia

Nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso il comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

In caso di rinunce successive all'erogazione del contributo, il responsabile del procedimento attiverà la procedura per il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

Decadenza/ Revoca

- Prima dell'erogazione del contributo

- Nel caso di solo acquisto, il beneficiario decade dal diritto alla concessione del contributo e dunque alla rispettiva erogazione, qualora non presenti la richiesta di erogazione del contributo di cui all'art. 9 (completa della documentazione prevista dal presente bando), entro 24 mesi dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 7. Tale termine potrà essere prorogato per un massimo di sei mesi per comprovate motivazioni che non dipendano dalla volontà del beneficiario, e a condizione che la relativa richiesta sia presentata almeno trenta giorni prima della scadenza.
- Nel caso di sola ristrutturazione o di acquisto e ristrutturazione, il beneficiario decade dal diritto alla concessione del contributo e dunque alla rispettiva erogazione, qualora non presenti la richiesta di erogazione del contributo di cui all'art. 9 (completa della documentazione prevista dal presente bando), entro 60 mesi dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 7. Tale termine potrà essere prorogato per un massimo di sei mesi per comprovate motivazioni che non dipendano dalla volontà del beneficiario, e a condizione che la relativa richiesta sia presentata almeno trenta giorni prima della scadenza.
- Il beneficiario decade dal diritto alla concessione del contributo e dunque alla rispettiva erogazione, ai sensi dell'art. 2, in tutti i casi in cui dalla visura catastale eseguita dopo l'intervento di ristrutturazione, risulti che l'abitazione a seguito dei lavori realizzati abbia acquisito classe catastale A1, A8 e A9.
- Il beneficiario decade dal diritto alla concessione del contributo e dunque alla rispettiva erogazione, in tutti i casi in cui il nucleo familiare eventualmente vincolato agli stessi obblighi del beneficiario in sede di richiesta di contributo per le finalità indicate all'art. 3, non sia confermato dal certificato anagrafico valido alla data di presentazione della richiesta di erogazione di cui all'art. 9.
- Il beneficiario decade dal diritto qualora venga accertato in fase di rendicontazione il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2;
- La mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
- La falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- La rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dalla convenzione;

Le eventuali economie derivanti dalla perdita del contributo saranno utilizzate per finanziare le successive pubblicazioni periodiche del presente bando.

- Successiva dell'erogazione del contributo

Il comune revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- Il beneficiario violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale (salvo circostanze eccezionali esempio: calamità naturali, gravi motivi di salute certificabili…) nei cinque anni successivi all'erogazione a saldo del contributo;
- Il beneficiario aliena l'immobile prima dei cinque anni dall'erogazione a saldo del contributo;
- Il beneficiario affitti l'immobile oggetto di contributo nei cinque anni successivi all'erogazione a saldo del contributo;
- Qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

In ogni caso la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
Trascorso tale termine il Comune procederà con l'escussione della polizza fideiussoria di cui all'art. 9.

Art 11 – Controlli e monitoraggio

Il Comune di Musei, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure si sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci. Sarà inoltre effettuato il controllo periodico sulla effettiva residenza nel comune al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo.

Art 12 - Spese contrattuali

Tutte le spese di contratto sono a carico dei beneficiari. Sono del pari a carico dei medesimi tutte le imposte, ove dovute.

Art 13 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Marco Saba. È possibile recarsi per informazioni c/o l'Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di: lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 – martedì - giovedì-venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 o chiamare telefonicamente al 0781/7281 214 oppure inviare una mail all'indirizzo comune.musei@leglamil.it.
Gli interessati possono richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano i soggetti partecipanti che tutti gli atti inerenti alla approvazione degli elenchi dei soggetti ammissibili e di quelli esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito internet del Comune di Musei.

Art 14 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Questo Ente, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali, esclusivamente al fine di espletare le attività di cui alla presente procedura, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (Ue) 2016/679 del 27.04.2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD).

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività di questo Ente.

L'informativa completa sulla privacy è resa disponibile nel link:

https://www.comune.musei.su.it/privacy-policy/

Art 15 - Disposizioni finali

Il presente Bando non costituisce obbligazione per il Comune di Musei che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Marco Saba
(Il documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

MARCO SABA
11.06.2024
14:40:43
GMT+00:00